



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Statale Don Carlo La Mura di Angri (Salerno)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021

Disposizioni per la rimodulazione delle imposte di successione

ONOREVOLI SENATORI! - Il presente disegno di legge vuole rappresentare un atto di responsabilità e una presa di coscienza dinanzi all'esortazione costituzionale di adempimento di doveri inderogabili di solidarietà economica.

Grazie alla tassazione, oggi, l'Italia ha la possibilità di assicurare tutta una serie di servizi che spesso si danno per scontati. Si parla dei costi della pubblica istruzione, della sanità, dei servizi pubblici e quelli impiegati per la difesa e la sicurezza. Le tasse hanno il compito di supportare gli apparati pubblici, la difesa delle riserve naturali, sia di terra che d'acqua, e anche i costi relativi all'amministrazione della giustizia. Per questa ragione le tasse non dovrebbero essere affatto viste come uno scotto o una punizione, ma come uno strumento di coesione sociale: i cittadini contribuiscono insieme al benessere collettivo.

Tuttavia, negli ultimi anni la spesa pubblica è oggetto di continui tagli, ci riferiamo alla ben nota espressione *spending review*, ma, se da un lato, è vero che occorre ridurre gli sprechi e il debito pubblico, dall'altro, non dobbiamo diminuire le entrate, perché, se lo facessimo, otterremmo il peggioramento dei servizi e l'aumento delle disuguaglianze. Emblematico, al riguardo, sono le imposte di successione, che, da noi, in Italia, sono nettamente più "leggere e vantaggiose" per le ricchezze private. L'attuale scenario italiano al riguardo prevede franchigie alte, ma soprattutto aliquote basse, che vanno dal 4% all'8%, in base alla categoria dei soggetti coinvolti, senza alcun criterio di progressività. Una situazione completamente diversa, invece, la troviamo se volgiamo lo sguardo ad altri Paesi

europei, a noi più vicini, anche per caratteristiche socio-economiche: e così, in Germania, in Francia, in Spagna, nel Regno Unito, le imposte si applicano con franchigie più basse rispetto alle nostre, ma soprattutto con aliquote più alte e progressive. Ora, questo genere di situazione implica alcune conseguenze: innanzitutto, incentiva il risparmio a discapito dei consumi. Infatti, se si è certi che la propria ricchezza andrà interamente ai propri figli, si tenderà a risparmiare e ad accumulare, spendendo meno, ma, sappiamo tutti che i consumi sono cruciali per l'economia. Senza entrare troppo nel merito della questione, basti pensare che il consumo di un bene, ne accresce la domanda e conseguentemente aumenterà l'offerta di quel bene e dunque l'occupazione che è legata alla sua produzione e vendita.

Una seconda conseguenza, sta nella percentuale ridotta di entrate per lo Stato. Meno gettito significa meno risorse e quindi meno investimenti nei servizi pubblici: dunque, se le entrate diminuiscono si investirà meno in scuole, ospedali e trasporti. In questo scenario, solo chi potrà permetterselo accederà a didattica di qualità, cure tempestive e trasporti sicuri, tutti gli altri vedranno peggiorare la loro condizione sociale e tutti vivremo sicuramente in una società più diseguale.

Dunque, dopo queste doverose osservazioni, il nostro intento, attraverso la presentazione del presente disegno di legge, è quello di rimodulare il sistema attuale delle imposte di successione, senza però intaccare i patrimoni del ceto medio. Dunque, la nostra proposta sta nel lasciare inalterate le franchigie,

così come previste dal decreto legge 262/2006 art.2, commi 48 e 49, ma prevedere scaglioni progressivi di aliquote diversificati per le diverse tipologie di soggetti coinvolti nella successione ereditaria e nelle donazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1

(Modifica all'art. 2, comma 48, del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262)

1. All'articolo 2 del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, il comma 48 è sostituito dal seguente:

“I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro:

a-bis) fino a 1.000.000 euro, 4 per cento;

a-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 8 per cento;

a-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 12 per cento;

a-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 16 per cento;

a-sexies) da 25.000.001 euro in su, 20 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:

b-bis) fino a 1.000.000 euro, 6 per cento;

b-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 12 per cento;

b-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 18 per cento;

b-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 24 per cento;

b-sexies) da 25.000.001 euro in su, 30 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, le aliquote progressive, così come alla lettera b) del presente articolo;

d) devoluti a favore di altri soggetti:

d-bis) fino a 1.000.000 euro, 8 per cento;

d-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 16 per cento;

d-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 24 per cento;

d-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 32 per cento;

d-sexies) da 25.000.001 euro in su, 40 per cento;”.

Articolo 2

(Modifica all'art. 2, comma 49, del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262)

1. All'articolo 2 del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, il comma 49 è sostituito dal seguente:

“Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposi-

zione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente 1.000.000 di euro:

a-bis) fino a 1.000.000 euro, 4 per cento;

a-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 8 per cento;

a-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 12 per cento;

a-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 16 per cento;

a-sexies) da 25.000.001 euro in su, 20 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro:

b-bis) fino a 1.000.000 euro, 6 per cento;

b-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 12 per cento;

b-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 18 per cento;

b-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 24 per cento;

b-sexies) da 25.000.001 euro in su, 30 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, le aliquote progressive, così come alla lettera b) del presente articolo;

d) devoluti a favore di altri soggetti:

d-bis) fino a 1.000.000 euro, 8 per cento;

d-ter) da 1.000.001 euro a 3.500.000 euro, 16 per cento;

d-quater) da 3.500.001 euro a 10.000.000 euro, 24 per cento;

d-quinquies) da 10.000.001 euro a 25.000.000 euro, 32 per cento;

d-sexies) da 25.000.001 euro in su, 40 per cento;”.

Articolo 3

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui ai commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 262, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.